





Co.Re.Com. Cal/Bia

DELIBERAZIONE N. 25-2018

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Giandoriggio xxxxxx c/Vodafone xxxx e Tim Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 06-07-2018, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Rotta Dott. Giuseppe Presidente
Cileone Avv. Massimiliano Vicepresidente
Santacroce Avv. Frank Mario Segretario

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

LETTA la propria Deliberazione n. 5 del 21 febbraio 2018 con cui è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da Giandoriggio xxxxxx nei confronti delle società Vodafone e Tim- Telecom Italia;

VISTA l'istanza di rettifica in autotutela Prot. n. 23564 del 22 maggio 2018, prodotta dall'operatore Vodafone Italia, con cui ha chiesto la rettifica dell'anzidetto provvedimento, assumendo che si sarebbe errato nell'accoglimento parziale del ricorso, "non avendo tenuto in debita considerazione – pur dandone atto nella narrativa e in parte della propria motivazione- l'eccezione di inammissibilità sollevata dal gestore istante, per avere l'utente depositato altra e precedente istanza di conciliazione avente il medesimo oggetto dell'istanza GU14 definita con il provvedimento n. 5/2018 menzionato";

DATO ATTO che con nota del 25 maggio 2018, prot. n. 24185, inoltrata a mezzo mail il 7 giugno 2018 e reiterata successivamente con Racc. A/R, l'ufficio nell' informare l'utente del ricorso in autotutela, gli ha chiesto di presentare eventuali osservazioni;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che la procedura promossa dall'operatore pur non del tutto ortodossa, giacché, è un istituto di carattere generale nell'ambito del procedimento amministrativo, ma che non è contemplata dal regolamento di risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni, approvato con la delibera n. 173/17/CONS, nondimeno ha il pregio di aver fatto emergere un errore formale in cui è incorso l'ufficio durante l'istruttoria che ha condotto all'adozione del provvedimento oggi gravato dal ricorso in autotutela;

RITENUTO che dall'ulteriore istruttoria effettuata in seguito a tale ricorso in autotutela, si è accertato che l'utente ha depositato il 21 ottobre 2015 una precedente istanza di conciliazione nei confronti della Vodafone per cui il 16 novembre 2015 è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, avente ad oggetto le

stesse richieste formulate nell'istanza di conciliazione depositata il 26 ottobre 2016 per il che è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione in data 20 marzo 2017, e di poi l'istanza di definizione promossa dall'utente n.25150 di protocollo del 9 giugno 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, del Regolamento, il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.re.com. se per la medesima controversia è già stato esperito un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com o dinanzi ad uno degli organismi alternativi e per quanto stabilito dal punto II.1.2. delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche approvate con delibera n. 276/13/ConS ossia:"... se dalla verifica preliminare circa l'ammissibilità dell'istanza, ovvero successivamente all'avvio della procedura, risulta che la controversia è stata già sottoposta a tentativo di conciliazione ai sensi della Delibera n. 173/O7/ CONS, la procedura andrà sospesa e dichiarata inammissibile";

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte occorre rimediare all'errore formale sopra descritto, disponendo l'annullamento della deliberazione n. 5 del 21 febbraio 2018 questo anche per la ragione che il decisum ha ad oggetto le richieste formulate nell'istanza di conciliazione del 21 ottobre 2015, cristallizzate nel verbale di conciliazione del 16 novembre 2015;

CONSIDERATO che successivamente all'annullamento della deliberazione n. 5 del 21 febbraio 2018 la controversia sarà definita successivamente con l'emissione di nuovo e ulteriore provvedimento definitorio;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udito il Presidente, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'annullamento della Deliberazione n. 5 del 21 febbraio 2018.

- 1. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- 2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Co.Re.Com. e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Presidente F.to Dott. Giuseppe Rotta

Il Segretario

F.to Avv. Frank Mario Santacroce

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale